



Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, dott.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **163/2025** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da **OMAR GREGORI** (C.F.: GRGMRO89E27A271T), nato in [REDACTED] e residente in [REDACTED], con gli avvocati Fabiola Tombolini ed Emanuela Scaleggi e con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, avv. Assuntina Avallone;

vista la delega istruttoria;

letta l'integrazione migliorativa alla proposta di concordato minore, di cui il ricorrente è stato autorizzato al deposito all'esito dell'udienza del 05/02/2026, ove è stata riservata la decisione;

a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato il seguente

DECRETO

- 1.** Con ricorso iscritto a ruolo in data 26/11/2025, Omar Gregori ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII ed ha provveduto, in data 05/02/2025, al deposito autorizzato di una integrazione alla suddetta domanda;
- 2.** Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto il ricorrente è residente nel circondario del Comune di Ancona;
- 3.** Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:
 - il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, così come risulta dalla documentazione economica e patrimoniale depositata (dichiarazioni dei redditi 2023, 2024 e 2025);
 - la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
 - il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore in relazione ai debiti derivanti, per la parte preponderante, dall'escussione della garanzia pubblica prestata da MCC in favore della società [REDACTED], società dichiarata fallita, di cui lo stesso è stato formalmente amministratore nonché garante per la posizione specifica in virtù della fideiussione *omnibus* rilasciata a Monte dei Paschi di Siena;

- attesa la già rilevata natura imprenditoriale dell'attività esercitata e dell'indebitamento che ne è conseguito deve escludersi in capo al ricorrente la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII;

4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori;
- b) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- c) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII (anch'essa integrata a seguito della modifica della proposta) che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (riguardo alle quali l'esperto rileva che, a seguito dell'escussione, da parte di Monte dei Paschi di Siena, della garanzia pubblica prestata da MCC, questa ha esercitato il diritto di surrogazione nei confronti del co-garante Gregori che all'atto dell'assunzione dell'obbligazione non si è avveduto dei rischi connessi all'operazione stante la giovane età e l'inesperienza);
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nelle impossibilità di estinguere la propria esposizione debitoria per il tramite del proprio modesto reddito, quasi integralmente assorbito per il mantenimento del proprio nucleo familiare e anche gravato dal pagamento del mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria, che avrebbe ad oggetto la vendita dell'immobile di cui Gregori Omar è proprietario, sarebbe pari ad € [REDACTED], somma in grado di soddisfare unicamente i creditori in prededuzione e il creditore ipotecario, a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna resa disponibile entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa, pari ad € **31.600,00**, nonché della finanza propria destinata all'integrale pagamento dei creditori privilegiati INPS e Prefettura di Ancona);

- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (**€ 5.591,93**);
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista dalla proposta;

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali;

7. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € 123.503,64 e di un attivo pari ad € 31.600,00 (costituito da finanza esterna proveniente da erogazione liberale da parte del padre del ricorrente), nonché delle somme messe a disposizione dal Gregori per l'integrale soddisfazione dei creditori INPS e Prefettura di Ancona per il tramite rispettivamente di rottamazione *quinquies* e rateizzazione già in corso, la proposta, così come modificata in data 04/02/2026, prevede:

- a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:
 - il pagamento integrale dei crediti prededucibili (al 75% per i professionisti), per € 5.591,93;
 - il pagamento integrale dei creditori INPS (€ 7.820,17) e PREFETTURA DI ANCONA (€ 1.068,17) con finanza propria nei tempi rispettivamente previsti dalla rottamazione *quinquies* e dalla rateizzazione in corso;
 - il pagamento del creditore privilegiato MCC nella misura del 23% del proprio credito (€ 114.483,58), per € 26.331,22;
 - il trattamento del mutuo fondiario esistente sull'abitazione (stipulato con Banca Popolare di Ancona) con prosecuzione in regolare ammortamento fino alla scadenza;
- c) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa e secondo i tempi previsti dalla rottamazione *quinquies* per INPS e la rateizzazione in corso per la PREFETTURA DI ANCONA.

8. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo il ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 CCII ovvero che il medesimo debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

9. Rilevato che nel caso di specie non appare ostare all'esdebitazione, conseguente all'esecuzione del concordato, il ruolo di amministratore della società fallita Omnitek s.r.l., ricoperto dall'istante nel periodo compreso tra il 31/05/2016 e il 25/01/2022, atteso che vi è rinuncia agli effetti esdebitatori di diritto nei confronti di INPS e PREFETTURA DI ANCONA, verso cui è previsto il pagamento integrale, e che l'unico creditore interessato alla proposta, MCC, è ammesso al voto e potrà valutare se accettare o meno la percentuale offerta in un'ottica di maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

10. Ritenuto che, ai sensi dell'art. 75 comma 2 *bis* CCII, sussistono i presupposti affinché il debitore prosegua nel rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale, considerato lo stato di regolare ammortamento e vista l'attestazione dell'OCC che il credito garantito può essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori;

11. Ritenuto, infine, che si debba provvedere alla nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, essendo richiesta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e che la nomina appaia necessaria per tutelare gli interessi delle parti ex art. 78, comma 2-*bis*, CCII;

visti gli artt. 74 e ss. CCII;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di **OMAR GREGORI** (C.F.: GRGMRO89E27A271T), nato in Ancona (AN) il 27/05/1989 e residente in Offagna (AN) alla via Santo Stefano, 9/B;

dispone che il debitore prosegua nel rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo fondiario esistente sull'immobile di proprietà stipulato con Banca Popolare di Ancona;

conferma la nomina dell'avv. ASSUNTINA AVALLONE anche per la carica di commissario giudiziale affinché svolga le funzioni dell'OCC;

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le

eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

onera l'OCC di relazionare al gd **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 12/02/2026

Il Giudice delegato
dott.ssa Giuliana Filippello